

Tavola Rotonda  
*Confronto sulla applicazione della normativa  
antiriciclaggio e aggiornamenti sulla c.d. quarta  
Direttiva UE*

**AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA**

Domagnano, 16 dicembre 2016 ore 09:00– Sala Montelupo

**Direzione:**

Nicola Veronesi – Direttore

Nicola Muccioli – Vice Direttore

**Servizio Vigilanza Ispettiva:**

Walter Serra – Responsabile

Marco Ciacci – Vice Responsabile



AGENZIA DI  
INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

# Quattro «luoghi comuni» da sfatare...

1. L' «antiriciclaggio» è un **adempimento burocratico**
2. L' «adeguata verifica» è solo un **costo**, una **duplicazione** perché già svolta dalle Banche con mezzi più adeguati
3. Non siamo «investigatori»
4. Al di fuori dei nostri confini i Professionisti «**non fanno adeguata verifica**» o quantomeno «**non così approfondita**»

# 1. L' «antiriciclaggio» è un adempimento burocratico

- \* Il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, oltre a soddisfare un precetto normativo, consente di acquisire e valutare documenti, dati e informazioni che vengono utilizzati per sottoporre la clientela ad un **esame critico di coerenza** che:
  - 1) conduce alla **collaborazione attiva** verso le Autorità (STR o richieste di informazioni)
  - 2) pone il soggetto designato al riparo da **coinvolgimenti in situazioni penalmente rilevanti**
  - 3) Pone il soggetto designato al riparo da **sanzioni amministrative** anche rilevanti
- \* Gli adempimenti richiesti – fatto salvo il set minimo documentale richiesto da AIF - sono calibrati in base ad un «**approccio basato sul rischio**» e pertanto il grado di profondità delle verifiche non è uguale per tutti i clienti ma aumenta proporzionalmente al rischio
- \* L'AVC diventa «burocrazia» quando è acquisita con lo spirito di ottenere una firma su una scheda ovvero quando il Professionista non concentra lo sforzo valutativo sulla clientela a maggior rischio trattando tutta la clientela allo stesso modo
- \* L'AVC diventa «burocrazia» quando il soggetto designato non è consapevole del rischio di riciclaggio, sia perché non l'ha valutato, sia perché è carente nella conoscenza della norma o degli indici di anomalia e/o non ha partecipato ad alcun corso di formazione «antiriciclaggio».

## 2. L' «adeguata verifica» è solo un costo, una duplicazione perché già svolta dalle Banche con mezzi più adeguati

- \* L'AVC è certamente un costo ma ciò è inevitabile in quanto trattasi di **collaborazione** prevista dalla Legge. Tuttavia questo costo può essere limitato:
  - 1) Adottando il principio dell' «approccio basato sul rischio»
  - 2) Organizzando al meglio l'acquisizione documentale ed utilizzando *strumenti informatici* per evidenziare scadenze (anche senza acquisto di software dedicati)
  - 3) Attenendosi alle norme in vigore senza eccedere nelle richieste laddove non necessario
- \* La collaborazione attiva presuppone che ciascun soggetto designato dia il proprio contributo nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. **L'AVC non rappresenta mai una duplicazione in quanto non costituisce un «certificato di buona condotta» su cui fare cieco affidamento, semmai impegna ciascun soggetto a svolgere le necessarie valutazioni dall'ottica visuale che esso stesso possiede.** Le ottiche visuali della Banca e del Professionista sono profondamente diverse, la prima vede le movimentazioni finanziarie, il Professionista invece vede la contabilità e conosce il cliente in misura molto approfondita in quanto le operazioni più importanti della vita delle società nascono o passano attraverso lo Studio Professionale

### 3. Non siamo «investigatori»

- \* Il ruolo di «collaboratore» assegnato ai soggetti designati dalla normativa antiriciclaggio non implica alcuna attività investigativa. Implica semmai l'espletamento di «verifiche adeguate» sulla base dell'ormai celeberrimo «approccio basato sul rischio» (*risk based approach* cd. RBA)
- \* **Gli accertamenti**, spesso confusi con l'attività investigativa, **devono pertanto avere una profondità tale da consentire al Professionista la dovuta «serenità» sul cliente data appunto dall' «adeguatezza» degli accertamenti svolti.** Le verifiche pertanto non rappresentano un aggravio per il Professionista ma uno strumento posto a sua tutela, che egli utilizza in base al predetto RBA. **In assenza della necessaria «adeguatezza» della verifica svolta, il soggetto designato non può instaurare il rapporto o eseguire l'operazione, se è già in essere lo deve interrompere e valutare l'invio di una STR. In sintesi, le verifiche rappresentano una discriminante rispetto all'acquisizione/mantenimento o meno del cliente**
- \* Al professionista è richiesto di usare diligentemente gli strumenti di cui è in possesso; egli pertanto potrà consultare i registri di cui ha accesso, svolgere le necessarie verifiche su *open sources* (soprattutto internet), richiedere eventualmente l'esibizione di documentazione

## 4. Al di fuori dei nostri confini i Professionisti «non fanno adeguata verifica» o quantomeno «non così approfondita»

- \* La normativa «antiriciclaggio» aderisce ai principi fissati nelle Direttive Europee e pertanto è sostanzialmente identica in ogni Paese «equivalente»
- \* Ogni Stato predispone i controlli sulla base degli assetti organizzativi delle proprie Autorità di Vigilanza
- \* A San Marino la Vigilanza sul settore DNFBP, che comprende i Professionisti, è assegnata ad AIF mentre in altri Stati è affidata agli Organi di Polizia ovvero Enti diversi.
- \* Nell'esperienza italiana, i controlli sugli Studi Professionali sono attualmente svolti dalla Guardia di Finanza che, essendo organizzata sul Territorio con proprie Unità può coprire la vastità dei soggetti designati. Anche UIF ha comunque competenza in materia.
- \* Sia nell'esperienza italiana, sia nell'esperienza sammarinese (come sarà possibile riscontrare nelle tabelle statistiche che verranno mostrate) l'attività ispettiva verso i Professionisti non è stata consistente ma è comunque costantemente presidiata attraverso:
  - ✓ Ispezioni on site (attualmente l'unica modalità attuata)
  - ✓ Ispezioni off site (di futura costituzione)

## Obbligo di Collaborazione Attiva / STR

	2012	2013	2014	2015	2016*	totale
<b>commercialisti</b>	17	14	5	5	7	<b>48</b>
<b>società di servizi</b>	0	1	2	0	0	<b>3</b>
<b>avvocati e notai</b>	4	7	2	3	7	<b>23</b>
<b><i>totale STR Professionisti</i></b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>74</b>
<b><i>totale STR ricevute</i></b>	<b>221</b>	<b>119</b>	<b>139</b>	<b>182</b>	<b>160</b>	<b>821</b>
<b><i>% STR Professionisti sul totale delle STR</i></b>	<b>9,5%</b>	<b>18,5%</b>	<b>6,5%</b>	<b>4,4%</b>	<b>8,8%</b>	<b>9,0%</b>

\*aggiornato al 12/12/2016

# Obbligo di Collaborazione Attiva / STR

## Criticità nelle segnalazioni dei professionisti:

- \* Raramente vengono allegati documenti utili all'analisi finanziaria (bilanci, contabilità, fatture, estratti conto bancari);
- \* Le motivazioni circa il sospetto sono troppo sintetiche ed espresse in modo non chiaro (in alcuni casi sono state segnalate operazioni finanziarie non congrue, senza ulteriore specifica circa il tipo di operazione, l'importo, la data, ecc.); in alcuni casi sono stati indicati solo i nominativi segnalati senza l'indicazione di un motivo e senza allegare nessuna documentazione;
- \* Nel caso venga segnalato una società e/o il relativo amministratore e/o titolare effettivo, raramente viene indicato (in concreto) a cosa si riferisca l'attività della società;
- \* Diverse segnalazioni vengono inoltrate dal professionista che ha assunto l'incarico di liquidatore (quindi solo nella coda della vita della società segnalata);
- \* Diverse segnalazioni fanno riferimento non a fatti specifici ma al verificarsi della irreperibilità del precedente amministratore e alla conseguente impossibilità di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;
- \* Diverse segnalazioni pervengono solo a seguito di un controllo da parte del Nucleo Antifrode o altre Autorità;
- \* In alcuni casi vengono segnalati l'amministratore e/o titolare effettivo perché si sospetta che non siano i reali dominus che – seppur sembra siano stati individuati anche se in modo non certo dal professionista – non vengono né segnalati né menzionati nel modulo di segnalazione.
- \* poche se non nulle segnalazioni pervenute da professionisti in qualità di revisori contabili.

# Obbligo di Collaborazione Attiva / STR

## Punti di attenzione:

- \* registrazione in contabilità di operazioni presumibilmente inesistenti o presumibilmente eseguite con soggetti diversi da quelli reali;
- \* società sammarinesi che operano in modo sostanziale con società italiane/estere ricondotte (per gestione o proprietà) alle stesse persone fisiche che gestiscono o detengono la società sammarinese;
- \* società sammarinesi correlate (per transazioni commerciali e finanziamenti soci) a società italiane fallite;
- \* presenza di frequenti e rilevanti finanziamenti soci che poi vengono rimborsati e di nuovo erogati.
- \* inconciliabilità tra gli estratti conti bancari e la contabilità generale;
- \* movimentazione del conto di cassa molto elevata quando questa non è congrua con l'oggetto sociale e/o il tipo di attività imprenditoriale (es. attività di vendita non al dettaglio)
- \* in generale, attività effettivamente svolta dalla società incongrua rispetto all'oggetto sociale o al patrimonio investito dai soci

## Tavola Rotonda

Confronto sulla applicazione della normativa antiriciclaggio e aggiornamenti sulla c.d. quarta Direttiva UE

# Attività ispettiva AIF dal 2012 al 30/11/2016

COMMERCIALISTI				
	n. ispezioni	n. ispezioni con violazioni	n. sanzioni	importo sanzione
2012	0	0	0	€ 0
2013	2	0	0	€ 0
2014	0	0	0	€ 0
2015	0	0	0	€ 0
2016	12	<i>in valutazione</i>	<i>in valutazione</i>	<i>in valutazione</i>
<b>tot.</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SOCIETA' DI SERVIZI				
	n. ispezioni	n. ispezioni con violazioni	n. sanzioni	importo sanzione
2012	0	0	0	€ 0
2013	1	1	1	€ 7.000
2014	0	0	0	€ 0
2015	0	0	0	€ 0
2016	3	<i>in valutazione</i>	<i>in valutazione</i>	<i>in valutazione</i>
<b>tot.</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>€ 7.000</b>

AVVOCATI E NOTAI				
	n. ispezioni	n. ispezioni con violazioni	n. sanzioni	importo sanzione
2012	1	1	1	€ 5.500
2013	4	2	2	€ 6.000
2014	3	1	1	€ 5.100
2015	0	0	0	€ 0
2016	4	<i>in valutazione</i>	<i>in valutazione</i>	<i>in valutazione</i>
<b>tot.</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>€ 16.600</b>

# Le Società di Servizi

Fermi restando i possibili profili di abusivismo che possono riscontrarsi in alcuni *modus operandi*, affrontiamo il tema delle società di servizi per la «normativa antiriciclaggio»:

- \* Sono **soggetti «non finanziari»** e rientrano nella previsione dell'Art. 19 c. 1 lett. c) della L. 92/2008: «1. Per soggetti non finanziari si intendono i soggetti che esercitano le seguenti attività: - omissis - c) **assistenza e consulenza in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e commerciale;**
- \* Le società di servizi **assolvono autonomamente gli obblighi «antiriciclaggio» (adeguata verifica della propria clientela, profilatura del rischio, registrazione, segnalazione, formazione, ecc.)**, che nell'esperienza AIF è generalmente rappresentata:
  1. dal «professionista di riferimento» che si avvale della stessa per le **attività di supporto** alla prestazione professionale che egli svolge;
  2. da singoli clienti – indipendentemente che siano anche clienti del «professionista di riferimento – **per prestazioni non riservate ai professionisti (diversamente si potrebbe configurare un esercizio abusivo della professione);**
- \* Le società di servizi **devono nominare un Responsabile Incaricato Antiriciclaggio**

## **Problemi riscontrati:**

- ✓ **Generica descrizione dell'oggetto della fattura;** la fattura deve rispecchiare fedelmente il servizio concretamente svolto, diversamente gli ispettori chiederanno la documentazione comprovante la natura del rapporto per comprendere se rientra o meno negli obblighi di AVC; questo dato ovviamente deve essere coerente con quanto indicato nelle Schede Cliente CPU (campo «natura del rapporto/prestazione»)
- ✓ **Duplicazione delle Schede Cliente CPU** (professionista di riferimento/Società di Servizi): la duplicazione è necessaria in quanto si tratta **(1)** di soggetti designati diversi **(2)** di prestazioni diverse, di servizi in un caso e professionali nell'altro

# PRINCIPALI CARENZE RISCONTRATE SUI PROFESSIONISTI

## INCOMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L. 92/2008

- Dall'analisi delle schede cliente emerge che la loro compilazione è spesso lacunosa in quanto:
  - \* **TITOLARE EFFETTIVO:** a fronte di clientela-persona giuridica, si è riscontrata la mancata l'indicazione del titolare effettivo o una inconsistente valutazione del dato ottenuto.
  - \* **DOCUMENTI DA ALLEGARE:** Non sempre le CPU sono corredate dai documenti richiesti dall'Istruzione AIF n. 2009-06, ad esempio il certificato di Vigenza o un estratto dei poteri di firma;
  - \* **CORREDO INFORMATIVO:** Occorre che il professionista acquisisca informazioni utili e non ridondanti; nella circostanza appare utile precisare che, in linea generale, per adeguata verifica non si deve intendere una mera compilazione di schede ma acquisizione di dati, documenti ed informazioni utili alla conoscenza del cliente (l'adeguata verifica è adeguata quando "mette in sicurezza" chi la esegue per quanto attiene la conoscenza del cliente, in riferimento al livello di rischiosità).
  - \* **PROFILO SOGGETTIVO ED ECONOMICO:** deve essere delineato sia ai fini del *controllo costante del cliente* (in caso di rapporti continuativi) sia per un *corretto approccio basato sul rischio* (anche in caso di operazioni occasionali singole o plurime) e deve trovare compimento nella *memorizzazione e tracciatura delle informazioni assunte*, senza la quale le informazioni andrebbero totalmente o parzialmente disperse;
  - \* **PEP:** mancata acquisizione dell'informativa concernente la qualifica o meno di persona politicamente esposta oppure mancanza di procedure da seguire laddove il cliente sia PEP.
  - \* **VALORE DELL'OPERAZIONE:** il campo "valore dell'operazione oggetto della prestazione professionale" viene compilato erroneamente, considerando come importo il compenso fatturato ovvero ignorando fattispecie di importo non quantificabile.

# PRINCIPALI CARENZE RISCONTRATE SUI PROFESSIONISTI

## \* INCOMPLETEZZE NELLE SCHEDE CPU

### Rilievi:

- \* mancata attribuzione del codice CPU
- \* mancata indicazione della data di instaurazione del rapporto
- \* mancata allegazione dei documenti di identità del titolare effettivo
- \* cronologia delle schede non facilmente riscontrabile (assenza di note e richiami di riferimento)

# PRINCIPALI CARENZE RISCONTRATE SUI PROFESSIONISTI

## DIFETTI DI FORMA RELATIVI ALLE SCHEDE CLIENTE

Per quanto riguarda l'aspetto meramente formale delle CPU si rileva quanto segue:

- \* Talvolta manca la firma del cliente su tutte le pagine (ad eccezione ovviamente del profilo di rischio, riservato alle valutazioni del professionista)
- \* Talvolta manca un «visto di assunzione della firma» (c.d. *benefirma*) di colui che ha acquisito le informazioni indicate sul modulo
- \* Mancato adeguamento ai modelli suggeriti dagli Ordini Professionali

# PRINCIPALI CARENZE RISCONTRATE SUI PROFESSIONISTI

## BOLLETTINO INFORMATIVO

- \* I professionisti non si sono dotati autonomamente di un supporto cartaceo o informatico sul quale memorizzare le informazioni relative alla clientela gestita, quali ad esempio il soggetto presentatore, appunti relativi alle verifiche svolte, gruppi economici, ecc. Tale strumento agevolerebbe inoltre il controllo costante della clientela, laddove previsto dalla normativa vigente.
- \* L'adozione di tale strumento è stata raccomandata in sede ispettiva.
- \* Occorre evidenziare infine che i soggetti designati devono porre in essere tutte quelle «pratiche» che mirano al miglior assolvimento degli obblighi AVC, adottando proprie procedure interne in conformità agli stessi: non è condivisibile che i comportamenti virtuosi siano avviati esclusivamente con l'istituzione di precisi obblighi normativi.

## PRINCIPALI CARENZE RISCONTRATE SUI PROFESSIONISTI

### \* **MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (ART. 22 C. 1 LETT. B) E C)**

- \* L'omissione degli obblighi di adeguata verifica della clientela impatta inoltre sugli obblighi di registrazione e profilatura del rischio.

# PRINCIPALI CARENZE RISCOTRATE SUI PROFESSIONISTI

## INCOMPLETEZZA DELLA PROFILATURA DEL RISCHIO

- \* I profili di rischio vengono in genere attribuiti in base alle conoscenze che il Professionista ha del suo cliente (o alla sensibilità del Professionista) e pertanto spesso non appare evidenziato il percorso logico che ha condotto al livello assegnato, in particolare l'attribuzione di RPI ed RPS (questo rilievo è stato superato con l'adozione delle nuove schede d'intesa con gli Ordini Professionali)
- \* La normativa oggi vigente prescrive l'obbligo di commentare gli elementi che conducono all'assegnazione del livello di rischio

### ***Problemi riscontrati:***

- \* Si rileva inoltre che **troppi profili riportano un rischio "Limitato"**, in particolare si è riscontrata la tendenza a livellare il livello di rischio verso il basso, senza valutare eventuali variazioni nel tempo nonostante operazioni che evidenziano un oggettivo innalzamento dello stesso
- \* Talvolta è mancata una seppur minima profilatura
- \* Manca una verifica delle profilature alle scadenze previste
- \* Campi note non compilati.

# PRINCIPALI CARENZE RISCONTRATE SUI PROFESSIONISTI

## MANCANZA DI UN MINIMO SPIRITO CRITICO ED APPROFONDIMENTO

- \* Pur non essendo richiesta un'attività investigativa è necessario che il professionista valuti con molta attenzione la clientela che accetta e le operazioni palesemente o velatamente prospettate.

### Problemi conseguenti:

- \* Mancata attenzione verso il fenomeno dei prestanome (di cui il professionista accorto ha una “immediata” percezione) che implica la valutazione di operazione sospetta
- \* Carezza di STR, generata proprio da una scarsa «sensibilità critica» o da analisi di scarsa qualità che conduce all'archiviazione del «sospetto»

# PRINCIPALI CARENZE RISCOSE TRATE SUI PROFESSIONISTI

## CARATTERISTICHE DELLE REGISTRAZIONI E FRUIBILITÀ DEI DATI

- \* La normativa prevede l'obbligo di conservare in ordine cronologico le registrazioni per consentire la ricostruzione storica, la loro tenuta deve avvenire in modo ordinato e favorire la facile consultazione dei dati e delle informazioni.
- \* È opportuno che il professionista istituisca un "registro della clientela" (nell'ambito dei rapporti/operazioni rientranti negli obblighi di adeguata verifica) ovvero una elencazione di CPU per:
  - ✓ soddisfare il precetto della fruibilità delle informazioni e il veloce e facile reperimento dei dati e delle schede)
  - ✓ procedere a periodici controlli al fine di verificare la completezza delle informazioni ivi riportate, l'eventuale omissione di adeguate verifiche, nonché monitorare periodicamente il *set informativo* acquisito: in particolare la data di scadenza dei documenti in possesso, personali o societari.
- \* Registro Informatico Antiriciclaggio, laddove adottato non veniva utilizzato ovvero aggiornato (pertanto veniva mantenuto un doppio regime di registrazione) con conseguenti imperfette registrazioni.
- \* Un'ottima fruibilità dei dati permetterà inoltre al Professionista di rispondere celermente ai futuri Questionari e Richieste Dati che verranno richiesti da AIF sia per esigenze **ispettive** sia nell'ambito del c.d. **National Risk Assessment**

# PRINCIPALI CARENZE RISCONTRATE SUI PROFESSIONISTI

## OBBLIGHI DI FORMAZIONE

### Rilievi sollevati:

- \* Manca un programma di formazione personale
- \* Talvolta è mancata addirittura la conoscenza della normativa AIF (in special modo l'Istruzione n. 2009-06)
- \* Manca la promozione della formazione continua del personale dipendente in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo così come previsto dall'art. 44 c. 3 della L. 92/2008.

# CORPO NORMATIVO PROFESSIONISTI E SOCIETÀ DI SERVIZI

